

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 14/2011

28 Marzo 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

CONTABILITA' IRREGOLARE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI. DA UN PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO NON E' RESPONSABILE IL COMMERCIALISTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 3651 DEL 14 FEBBRAIO 2011

Nel variegato campo del rapporto giuridico previdenziale o d'imposta si sprecano le sanzioni: civili, penali ed amministrative.

Quelle amministrative, in particolare, hanno la finalità di risarcire la Pubblica Amministrazione che, a cagione di un comportamento scorretto dell'utente, non ha potuto svolgere la sua funzione in modo ordinato.

E così, ad esempio, vi sono sanzioni "amministrative" anche nel caso in cui la contabilità non sia stata tenuta in modo ordinata e, quindi, risulti essere irregolare.

Da qui l'irrogazione di sanzioni. Ma a carico di chi? Della Società o del Commercialista?

Di quanto precede se n'è occupata la Suprema Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, **con sentenza N. 3651 del 14 Febbraio 2011**, hanno risolto la querelle sancendo il principio secondo il quale **"ai sensi dell'art. 7 del D.L. N. 269/2003 le sanzioni tributarie relative al rapporto giuridico d'imposta fra Società ed Enti con l'Amministrazione Finanziaria sono esclusivamente a carico del contribuente e giammai del Commercialista che, praticamente, abbia redatto le scritture contabili"**.

La controversia, che si è risolta con il cennato "principio" innanzi la Corte di Cassazione, era nata da un accertamento induttivo a carico di una Società di Capitali per l'inattendibilità delle scritture contabili (tenute dal Commercialista) e per le indagini bancarie su di un socio.

PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI IVA SONO NECESSARIE LE SCRITTURE CONTABILI ED I DOCUMENTI ANCHE SE IL TUTTO SIA ANDATO DISTRUTTO PER UNA CAUSA FORTUITA COME L'INCENDIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 5182 DEL 4 MARZO 2011

L'Iva versata sugli acquisiti si conguaglia con quella incassata sulle vendite. Questo è uno dei principi che rende "neutra" la più famosa delle imposte indirette italiane fino a raggiungere il vero soggetto passivo che è il consumatore finale.

Tale principio resta valido **solo a condizione che vi siano le scritture contabili con i relativi documenti.**

Ergo, ***non spetta la detrazione IVA da IVA se le scritture contabili e la documentazione conseguenziale siano andate perdute per una causa fortuita quale, ad esempio, un incendio dovendosi procedere, quindi, ad una preventiva ricostruzione del volume di affari con clienti e fornitori.***

Questo è, infatti, il principio sancito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione **con la sentenza N. 5182 del 4 Marzo 2011** per cui nemmeno un caso fortuito, come quello dell'incendio, consente al contribuente la detrazione dell'imposta.

Gli Ermellini hanno così argomentato la fattispecie: ***"la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 19) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro (art. 25), ed, inoltre, conservi le une e l'altro (art. 39); l'ufficio, in presenza di una denuncia***

annuale che faccia valere le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all'accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non trovino rispondenza in quelle fatture cd in quel registro (art. 54, comma 2). Detta disciplina, quindi, si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità".

I Giudici della Cassazione hanno, poi, specificato che, quand'anche il richiedente fosse il curatore fallimentare, che, come è noto, è un soggetto terzo rispetto all'attività dell'impresa e nemmeno in grado di ricostruire i volumi di affari, l'Amministrazione Finanziaria nemmeno potrebbe riconoscere il beneficio della detrazione giacchè, in questo caso, si applica l'art. 2724 del c.c. per il quale ***"la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall'onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti"***.

EX LAVORATORI AUTONOMI CHE HANNO CESSATO L'ATTIVITA'. SONO DEDUCIBILI AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL TUIR 917/86 I CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI ALLA GESTIONE OBBLIGATORIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO PENSIONISTICO.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 25 DEL 3 MARZO 2011

Ecco una "risoluzione" interessante dell'Agenzia delle Entrate in materia di applicabilità dell'art. 10, comma 1, del TUIR 917/86.

Il caso riguardava la possibilità di "dedurre" dal reddito i contributi integrativi volontari versati da ex lavoratori autonomi che hanno interrotto o cessato l'attività per la quale versavano la contribuzione alla gestione obbligatoria. Tali contributi "volontari" hanno, quindi, la finalità di consentire il raggiungimento del requisito contributivo utile alla prestazione previdenziale.

Proprio per questo, l'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione N. 25 del 3 Marzo 2011**, ne ha sancito la deducibilità.

E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE, FALSIFICANDO IL FOGLIO DELLE PRESENZE, AVEVA LASCIATO IL LAVORO QUALCHE MINUTO PRIMA DEL TERMINE NATURALE DELLO STESSO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 5019 DEL 1 MARZO 2011

Non ci stancheremo mai di proporvi l'informativa di sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia di licenziamento illegittimo e di reintegrazione nel posto di lavoro fosse anche per lo scopo di riepilogare le cautele che un datore di lavoro deve porre in essere nell'etichettare la gravità del comportamento, vale a dire:

- a) l'illecito deve essere valutato sotto il profilo soggettivo (id: l'intensità della colpa o del dolo, le motivazioni ecc);
- b) l'illecito va valutato anche sotto il profilo oggettivo (id: se è oggettivamente in grado di minare irreparabilmente il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro);
- c) applicare sempre il principio ex art. 2106 c.c. in tema di proporzionalità fra la gravità dell'illecito e la sanzione da irrogare.

Ed è anche il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, **con la sentenza N. 5019 del 1 Marzo 2011**, per il quale gli Ermellini hanno sancito la correttezza, ad opera dei Giudici di merito, della pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro ad un dipendente che, falsificando il foglio delle presenze, aveva abbandonato il posto di lavoro **solo pochi minuti prima la cessazione del turno.**

Ecco come gli Ermellini hanno motivato il principio: ***"in tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata al lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva del suo contenuto obiettivo e in base alla sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all'intensità dell'evento volitivo".***

Nel merito, il lavoratore non solo aveva abbandonato il lavoro **con qualche minuto di anticipo** quanto aveva **terminato tutti i compiti inerenti la sua mansione inerenti quel turno.**

Attenzione, dunque!!!

LAVORATORE LICENZIATO CHE DISTRIBUISCE ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA UN VOLANTINO CON FRASI OFFENSIVE PER IL DATORE DI LAVORO. LA DIFFAMAZIONE NON E' AUTOMATICA. SE VI E' STATA CALUNNIA ANCHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SCATTA, INFATTI, L'ESIMENTE DELL'ART. 599 C.P.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 7073 DEL 23 FEBBRAIO 2011

Se nel gioco del calcio il fallo di "reazione" viene punito senza tener conto della provocazione dell'avversario, **in diritto penale vige, ex adverso, l'esimente.**

E' quanto recita l'art. 599 c.p. che, al secondo comma, prevede la **non punibilità** di chi abbia commesso il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.) nello **stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.**

E così la Suprema Corte di Cassazione, 5^a sezione penale, ha rinviato al Giudice di merito una valutazione di un fatto alla luce del principio di cui sopra.

Era successo che un lavoratore, licenziato con l'accusa di molestie sessuali, era stato rabbonito dal datore di lavoro con il miraggio di una nuova occupazione. Non essendosi concretizzata tale promessa, il "povero" lavoratore si mette a distribuire, fuori dell'azienda, un volantino contenente frasi offensive per il datore di lavoro e per il consulente.

Il Giudice di Pace, adito per la diffamazione, ha affermato la punibilità dell'imputato per diffamazione aggravata per il volantinaggio nel mentre si sarebbe dovuto rivolgere al giudice civile per ottenere il risarcimento per la mancata attuazione della promessa di nuova assunzione.

Gli Ermellini, **con sentenza N. 7073 del 23 Febbraio 2011, hanno rinviato la causa ad altro Giudice** in quanto il Giudice di Pace avrebbe dovuto, invece, valutare tre elementi:

- a) se il comportamento del datore di lavoro integrasse gli estremi di un **fatto ingiusto;**
- b) **se il volantinaggio potesse costituire, quindi, una reazione alla provocazione;**
- c) **se fosse sussistente il requisito dell'immediatezza nel senso che la reazione si sia verificata perdurando ancora uno stato di ira.**

In quel caso: esimente e non punibilità!!!

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!!

**HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO,
GIOSUE' ESPOSITO, ANNA MARIA GRANATA.**